



UNIVERSITÀ DI NAPOLI
L'ORIENTALE

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA

**AI SENSI DELL'ART. 22, DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240, come
modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla L. n.79/22**

*Emanato con D.R. 14/04/2025, n. 439 (prot. N. 29452), affisso all'albo di
Ateneo con rep. N. 319 del 15/05/2025)*



INDICE

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione	pag. 3
Art. 2 – Caratteristiche dei contratti di ricerca	pag. 3
Art. 3 – Modalità di selezione	pag. 3
Art. 4 – Attivazione delle procedure di selezione	pag. 4
Art. 5 – Bando di selezione	pag. 5
Art. 6 – Commissione giudicatrice	pag. 5
Art. 7 – Candidati ammissibili alle selezioni	pag. 7
Art. 8 – Modalità di svolgimento delle selezioni	pag. 8
Art. 9 – Termine del procedimento	pag. 9
Art. 10 – Stipula del contratto di lavoro e relativa durata	pag. 9
Art. 11 – Rapporto di lavoro	pag. 10
Art. 12 – Proroga dei contratti	pag. 11
Art. 13 – Rinnovo dei contratti	pag. 11
Art. 14 – Cause di estinzione del rapporto di lavoro	pag. 12
Art. 15 – Incompatibilità	pag. 12
Art. 16 – Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo	pag. 13
Art. 17 – Norme transitorie e finali – Entrata in vigore	pag. 13



L'Università di Napoli L'Orientale promuove e garantisce parità e pari opportunità fra tutte le persone nello studio, nella ricerca e nel lavoro. Nel presente documento l'uso del genere maschile sovra esteso è dovuto unicamente a esigenze di semplicità del testo.

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi di Napoli L'Orientale può stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, denominati 'contratti di ricerca', finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai titolari di contratti di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 30.12.2010, n. 240, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. n.79/22, di seguito denominati contrattisti.

ART. 2

Caratteristiche dei contratti di ricerca

1. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
2. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
3. La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

ART. 3

Modalità di selezione

1. L'assunzione dei contrattisti avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. La stipula dei contratti di ricerca può avvenire oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente Regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali, riconosciuti nell'ambito della comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo – nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza a seguito della valutazione del profilo del ricercatore –, che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. In questo caso, la stipula del contratto è deliberata dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico.



ART. 4

Attivazione delle procedure di selezione

1. I Dipartimenti possono richiedere l'attivazione di contratti di ricerca con finanziamenti a carico di progetti di ricerca, o di attività conto terzi o di altre risorse nell'ambito di convenzioni con enti esterni, che prevedano espressamente tale finalità.

2. L'università L'Orientale può, altresì, stipulare contratti di ricerca finanziati con propri fondi. A tale proposito Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, delibera lo stanziamento annuale di bilancio (nei modi e nei termini indicati dall'art. 22 comma 6 della L. n. 240/10) da assegnare ai Dipartimenti per il finanziamento dei contratti di ricerca.

3. Ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca (di cui ai precedenti commi 1. e 2). i Consigli di Dipartimento deliberano l'attivazione dei contratti di ricerca nell'ambito della disponibilità finanziaria, tenuto conto dei vincoli di legge.

E' inoltre ammessa la possibilità che la delibera sia adottata, pure in assenza di delega di funzione, dal Direttore/Direttrice della struttura accademica interessata, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio della stessa struttura accademica.

4. Le delibere di cui al precedente comma devono indicare:

- a) Il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
- b) il programma di ricerca cui è collegato il contratto;
- c) il Responsabile della ricerca;
- d) il gruppo scientifico-disciplinare;
- e) uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
- f) il Dipartimento e la sede principale di svolgimento delle attività;
- g) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto;
- h) che l'impegno delle attività segue o deve essere coerente con le indicazioni del programma di realizzazione della ricerca, ai soli fini della rendicontazione dei progetti di ricerca;
- i) che l'importo del trattamento retributivo annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. In sede di delibera tale trattamento economico è incrementabile secondo criteri di complessità del progetto di ricerca e comunque entro il trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno. I contratti di ricerca finanziati su fondi esterni di cui al precedente comma 1, possono prevedere comunque un trattamento economico superiore, nel caso in cui l'importo sia stabilito dall'ente finanziatore.
- j) la copertura economica dello stesso;
- k) i criteri valutativi di cui al successivo art. 8, comma 4, del presente Regolamento, indicando i punteggi massimi da attribuire ai medesimi, il cui totale sarà complessivamente di 100 punti;
- l) i requisiti di partecipazione, il numero massimo di pubblicazioni, con un valore compreso tra 2 e 5, che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione e il termine per la presentazione delle domande;
- m) eventuali ulteriori titoli;
- n) informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte dei candidati.

5. La richiesta di attivazione del contratto di ricerca può inoltre precisare il termine ultimo entro il quale il contratto di ricerca debba essere sottoscritto.
6. L'attivazione dei contratti di ricerca è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico.

ART. 5

Bando di selezione

1. Il bando di selezione, emanato con decreto del Rettore, deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 4, anche:
 - a) le modalità di selezione;
 - b) i requisiti per la partecipazione;
 - c) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
 - d) informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte dei candidati;
 - e) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
 - f) il trattamento giuridico, economico e previdenziale;
2. Il bando è pubblicizzato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato sull'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito internet dell'Ateneo.
3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo ufficiale di Ateneo.
4. La domanda di partecipazione deve pervenire secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dal bando.

ART. 6

Commissione giudicatrice

1. La Commissione, composta da tre componenti effettivi e 2 supplenti garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere, scelti fra professori e ricercatori con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando, di cui uno con funzioni di Segretario verbalizzante, è nominata con Decreto del Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato. Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.
2. Il Consiglio di Dipartimento delibera la designazione dei componenti della Commissione. In caso di componenti stranieri, il Consiglio di Dipartimento delibera anche in merito alla congruenza delle relative



competenze con la declaratoria del gruppo scientifico-disciplinare. La designazione avviene successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione ed entro i 30 giorni successivi alla scadenza delle stesse.

E' inoltre ammessa la possibilità che la delibera sia adottata, pure in assenza di delega di funzione, dal Direttore/Direttrice della struttura accademica interessata, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio della stessa struttura accademica.

3. La Commissione effettua i propri lavori alla presenza di tutti i componenti ed effettua le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti. In occasione della prima riunione, e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 8 del presente Regolamento, delibera i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, del progetto e del colloquio.

4. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.

5. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.

6. Non possono far parte della Commissione coloro che:

a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'Art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;

b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione.

7. Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:

a) i Professori straordinari a tempo determinato ex art. 1 c. 12 della L. 230/2005;

b) i Professori e i Ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

c) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;

d) i Professori e i Ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.

8. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste ai precedenti commi 6 e 7.



9. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

ART. 7

Candidati ammissibili alle selezioni

1. Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo conseguito all'estero valutato equivalente al solo fine del conferimento del contratto dalla Commissione giudicatrice.
2. Ove compatibile con la disciplina del relativo programma di ricerca e con le relative regole di rendicontazione, possono altresì partecipare alle selezioni i candidati che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione sull'albo ufficiale di Ateneo.
3. Nelle ipotesi di cui all'art. 4, comma 5 del presente Regolamento, resta inteso che il titolo di Dottore di ricerca deve essere conseguito entro la data indicata per la stipula del contratto.
4. Per il titolo che sarà conseguito all'estero la Commissione giudicatrice valuterà l'equivalenza del titolo in corso di acquisizione, ai fini della procedura.
5. Non possono partecipare alle selezioni:
 - a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato (RTT) ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010, come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022;
 - c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.
5. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Rettore, e notificata all'interessato.

Art. 8

Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare l'aderenza delle proposte progettuali con il programma di ricerca oggetto della stessa, nonché il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto.
2. La valutazione sarà integrata da un colloquio utile ad accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati. Al colloquio possono assistere tutti i candidati ammessi.



3. I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione, con le modalità indicate nel bando.
4. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti elementi:
 - a) qualità, originalità ed innovatività della proposta progettuale, con riferimento al programma di ricerca oggetto della selezione;
 - b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione;
 - c) attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca oggetto della selezione;
 - d) colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto e alla realizzazione della proposta progettuale presentata, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.
5. La Commissione Giudicatrice predetermina i criteri e le modalità per la valutazione preliminare dei candidati.
6. La Commissione comunica, quindi, i criteri e punteggi adottati al responsabile del procedimento, nonché, l'ora e la modalità di convocazione dei candidati al colloquio pubblico. Il responsabile del procedimento procede alla loro pubblicazione, separatamente, sul sito di Ateneo.
7. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti, procede collegialmente all'espressione, per ogni singolo criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.
8. I punteggi attribuiti ai criteri di cui al comma 4, lettere a), b) e c) dovranno esser resi noti ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio.
9. La Commissione una volta conclusa la valutazione, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un motivato giudizio complessivo e relativo punteggio.
10. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e individua il vincitore della selezione. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 punti su 100 complessivi.
11. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato o alla candidata di età anagrafica minore.

ART. 9

Termine del procedimento

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori, con la redazione della graduatoria di merito e l'individuazione del vincitore, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga fino a 30 giorni.



2. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra il Rettore provvederà alla revoca della nomina, con proprio decreto.
3. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Rettore entro 30 giorni dalla consegna dei verbali al competente ufficio dell'Amministrazione. Il Decreto recante l'approvazione degli atti è pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali. In sede di approvazione degli atti viene approvata la graduatoria e nominato il vincitore del contratto di ricerca.
4. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio o di decadenza del vincitore si può procedere allo scorrimento della graduatoria entro i termini del comma 6.
6. La validità della graduatoria di merito è fissata in 12 mesi dalla data di approvazione degli atti.
7. Il contratto dovrà essere sottoscritto entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, salvo motivate esigenze purché compatibili con l'attività progettuale.

ART. 10

Stipula del contratto di lavoro e relativa durata

1. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.
2. Nel contratto dovranno essere indicati:
 - a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
 - b) la sede principale di lavoro;
 - c) le attività relative al progetto di ricerca
 - d) l'indicazione del trattamento economico, fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo;
 - e) l'indicazione delle modalità con cui il contrattista è tenuto, con cadenza annuale e al termine del contratto, a depositare presso il Dipartimento il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione;
 - f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
 - g) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
 - h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza.
 - i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'ateneo.
3. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Rettore.
4. Il contrattista dottorando potrà stipulare il contratto solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca. Ove il dottorando non consegua il titolo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, decade dal diritto al conferimento del contratto di ricerca e dalla graduatoria.
5. Nelle ipotesi in cui è prevista tassativamente la data di stipula del contratto resta inteso quanto precisato agli artt. 4, comma 5 e 7, comma 3, ovvero il dottorando dovrà aver conseguito il titolo entro la data di stipula del contratto, pena la decadenza dal diritto al conferimento del contratto di ricerca.
6. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.



ART. 11

Rapporto di lavoro

1. Il Contrattista svolge esclusivamente attività di ricerca scientifica oggetto del contratto di ricerca.
2. La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della L. n. 300 del 1970, ss.mm.ii. e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore. Costituiscono illecito disciplinare le violazioni di quanto previsto dal codice Etico dell'Ateneo e dal Codice di comportamento.
3. Ai contrattisti viene riconosciuto quanto disposto dal D. Lgs. 6 marzo 2001, n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
2. In caso di richiesta di incarichi esterni si pronuncia il Consiglio di Dipartimento, tenuto conto del parere del responsabile scientifico, dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interessi e la compatibilità dell'incarico con le attività di ricerca.
3. La titolarità dei contratti non dà alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
4. Il contrattista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 12

Proroga dei contratti

1. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca possono essere prorogati fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
2. L'eventuale proroga del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010.
3. La proroga del contratto è deliberata dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge.
4. La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto all'Amministrazione e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
5. Il Consiglio di amministrazione e/o Rettore in caso di urgenza, autorizza il rinnovo in una seduta che precede la scadenza del contratto.
6. La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dal contrattista e dal Rettore.



ART. 13

Rinnovo dei contratti

1. I contratti di ricerca possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
2. L'eventuale rinnovo del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010.
3. In ragione dell'impegno richiesto, l'importo del contratto potrà essere eventualmente incrementato secondo quanto disposto nell'articolo 4, comma 3 lettera i), fermo restando che il trattamento economico annuo lordo omnicomprensivo non potrà in ogni caso superare il trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.
4. Il rinnovo del contratto è deliberato dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle risorse disponibili, tenuto conto dei vincoli di legge.
5. La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto all'Amministrazione e dovrà indicare la durata del rinnovo e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
6. Il Consiglio di amministrazione e/o Rettore in caso di urgenza, autorizza il rinnovo in una seduta che precede la scadenza del contratto.
7. Il rinnovo del contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Rettore.

ART. 14

Cause di estinzione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta;
3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento;
4. Il contrattista può recedere dal contratto dando all'Ateneo preavviso di 30 giorni. In mancanza di preavviso l'Ateneo ha diritto di trattenere al contrattista un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.



ART. 15

Incompatibilità

1. I contratti di ricerca sono incompatibili con:

- qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
- titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
- borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione di area medica.

2. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

3. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare del contratto di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

4. E' consentito l'esercizio di attività compatibili, individuate con autorizzazione del Rettore e con il preventivo assenso del responsabile della ricerca. Tali attività anche esterne, occasionali e di breve durata, non devono in alcun modo porsi in conflitto con l'attività svolta in qualità di titolare del contratto di ricerca.

5. I titolari di contratto di ricerca possono essere autorizzati dal Rettore con il preventivo assenso del responsabile della ricerca a svolgere incarichi extra per attività didattica, presso l'Ateneo e/o presso altre Università, sempre che tale attività non sia di detrimento e non si ponga in conflitto con gli obblighi assunti con il contratto di ricerca.

ART. 16

Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Ai contrattisti spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento retributivo annuo lordo onnicomprensivo definito in ragione dell'articolo 4, comma 3, lettera i) del presente regolamento

2. Il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti.

3. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università e il contrattista di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente.

4. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.



UNIVERSITÀ DI NAPOLI
L'ORIENTALE

Art. 17

Norme transitorie e finali – Entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 22 della Legge n. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il ../../2025 ed è pubblicato sul sito di Ateneo <https://www.unior.it/it/ateneo/statuto-e-regolamenti/regolamenti-relativi-allattivita-di-ricerca> .